

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 19/03/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 18.09.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 2.165,17 a titolo di quota parte non maturata delle commissioni e del premio assicurativo, nonché degli interessi e delle spese legali.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: a) l'irricevibilità del ricorso per difetto di valida procura allegata al reclamo; b) che le rate residuo al momento dell'estinzione erano 72; c) la natura up front delle commissioni finanziarie; d) la rimborsabilità del solo premio netto. Si rende disponibile, al fine di transigere, a restituire la somma di € 1.136,37.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene di esaminare l'eccezione di irricevibilità del ricorso per difetto di valida procura allegata al reclamo, che ritiene infondata, atteso che la stessa risulta sottoscritta dal ricorrente, sebbene in assenza di autenticazione, non richiesta nell'ambito del presente procedimento.



3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata *"nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Il Collegio ha, altresì, ritenuto che *"che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva"* (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. Quanto alla commissione intermediario del credito, il Collegio con riferimento ad entrambi i contratti, ne riconosce la natura up front in quanto costo connesso ad attività preliminari la concessione del finanziamento. Ritiene, tuttavia, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi nella somma di € 579,65.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6. Quanto alla commissione finanziatore, ferma la natura recurring, il Collegio ritiene il resistente tenuto alla restituzione della somma calcolata secondo il pro rata temporis e al netto della somma già rimborsata (€ 129,94), di € 699,78.
7. Quanto al premio assicurativo, la somma da rimborsare secondo il pro rata da calcolarsi sul premio netto, è di € 434,81.
8. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione della somma complessiva di € 1.714,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
9. La domanda di ristoro delle spese legali non può trovare accoglimento, stante la natura seriale del ricorso e la non obbligatorietà dell'assistenza legale nell'ambito del procedimento innanzi all'Abf.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.714,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI